

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Società cooperativa

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FINANZIAMENTO DA SOCI

(approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 353 del 18/4/2001)

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci (sia persone fisiche, sia persone giuridiche), in conformità a quanto previsto nello Statuto Sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai Soci iscritti, da almeno tre mesi, nel Libro Soci del Consorzio.

Articolo 2

I Soci che, con i prestiti, intendono finanziare il Consorzio, devono stipulare l'apposito contratto, di cui al successivo Art. 3.

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i Soci.

L'ammontare massimo del deposito, per ciascun Socio (persona fisica), non potrà mai essere superiore ai limiti fissati dalla Legge in materia, per l'applicazione dei benefici fiscali.

Verranno rispettate le condizioni previste dalle Leggi vigenti, per l'esercizio dei prestiti da soci a loro cooperative, ai fini delle applicazioni dei benefici fiscali.

Articolo 3

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, utilizzando moduli omogenei, recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dai paragrafi 2 e 3, sezione III, della circolare della Banca d'Italia, del 28/06/1995 e sue successive integrazioni e/o modificazioni e i fogli informativi previsti al paragrafo 3.1, sezione III, della citata circolare, saranno messi a disposizione dei Soci nei locali del Consorzio.

Il Socio deve approvare espressamente, in forma scritta, le clausole previste dai successivi Art. 8 e Art. 10, del presente Regolamento.

Al momento del primo versamento, al Socio prestatore (persona fisica) potrà essere rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi, denominato "Libretto personale nominativo di prestito sociale", che non costituisce titolo di credito, ma semplice promemoria delle operazioni di prestito, intercorse tra Socio e Consorzio.

In questo Libretto, verranno annotate tutte le operazioni di versamento e di prelievo, nel momento in cui vengono effettuate.

Tali annotazioni dovranno essere firmate dall'impiegato addetto al servizio.

Presso il Consorzio sarà tenuto, per ogni Socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile intestata al Socio, su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal Socio.

Il Consorzio garantisce la massima riservatezza dei dati, relativi alle operazioni di prestito sociale.

Il Consorzio si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, il Libretto in possesso del Socio, per effettuare eventuali controlli.

In caso di perdita, di sottrazione o di distruzione, del Libretto rilasciato al Socio depositante, questi dovrà farne denuncia al Consorzio ed avrà diritto al rilascio di un duplicato.

Articolo 4

Il Socio prestatore può delegare una o più persone, anche non Socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare, per proprio conto, operazioni di versamento e/o di prelievo, compresa la chiusura del rapporto.

Il conferimento di tale delega e l'eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto, conservato presso il Consorzio.

Articolo 5

In qualsiasi momento, il Socio può effettuare il finanziamento, oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale, a norma del successivo Art. 8.

Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di due giorni lavorativi, dal momento della richiesta del Socio.

In via del tutto discrezionale, è tuttavia facoltà del Consorzio effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.

Nessun versamento o prelievo possono essere effettuati senza la presentazione del Libretto nominativo, in possesso del Socio.

Articolo 6

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni, o mediante trasferimento di crediti.

Il Consorzio effettuerà i rimborsi al Socio, con contanti e/o assegni bancari e/o circolari e/o bonifici bancari.

Per le operazioni di versamento o prelievo, al Socio non verrà addebitata alcuna spesa.

Articolo 7

In caso di morte del Socio, per la liquidazione del credito risultante a saldo, si applicano le disposizioni civili e fiscali, vigenti in materia di successione.

Articolo 8

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione determinare il tasso di interesse nel rispetto delle normative vigenti.

Il tasso di interesse, così come determinato dal Consiglio di Amministrazione, nonché le eventuali successive modifiche, saranno rese note ai Soci mediante affissione di apposito comunicato presso la sede sociale e tutte le dipendenze periferiche.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire una forma di prestiti, con un vincolo temporale, secondo regole che saranno comunicate a tutti i Soci.

Articolo 9

Le somme depositate producono interessi, con valuta del giorno di versamento e fino al giorno del prelievo.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati alla data del 31/12 di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito, lo stesso giorno.

L'estinzione del rapporto di finanziamento è ammessa solo al 31/12 di ogni anno.

Articolo 10

Il Socio prestatore potrà richiedere, a proprie spese, copia della documentazione contabile, circa le operazioni effettuate sul proprio conto di prestito, negli ultimi 10 anni.

Il Consorzio dovrà corrispondere a tale richiesta non oltre 90 giorni dal suo ricevimento.

Al Socio, richiedente le informazioni previste nel precedente comma, sarà addebitata una spesa, così come valutata e ritenuta congrua dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Nel caso che il complessivo ammontare dei prestiti sociali in essere venga a superare i limiti di cui all'Art. 2, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a provvedere al rimborso delle somme eccedenti ai Soci prestatori, dandone loro preventiva comunicazione, in modo da ricondurre l'ammontare suddetto entro i limiti stabiliti dalla Legge.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a determinare le modalità più opportune per procedere ai rimborsi.

Articolo 12

Il Consorzio non è iscritto all'Albo delle Aziende di Credito.

Articolo 13

Il Consorzio è iscritto nel Registro Prefettizio ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche, di cui all'art. 26 del DLCP 14/12/1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni e legge 07/06/1974, n. 216, art. 20 – VIII° comma e successive rettifiche, modifiche ed integrazioni, relative ai requisiti mutualistici.

Articolo 14

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di Legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 03/03/1994 e nella circolare della Banca d'Italia del 28/06/1995 e loro successive integrazioni e/o modificazioni.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 25 maggio 2001.